

CONTABILITÀ

La contabilizzazione della rivalutazione dei beni d'impresa

di Viviana Grippo

La legge di Bilancio 2017 ripropone, ancora una volta, la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa iscritti in bilancio al 31 dicembre 2016**. Secondo le indicazioni del legislatore, infatti, le società di capitali tenute alla **redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali** possono rivalutare i **beni ammortizzabili, le partecipazioni e i terreni iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e ancora presenti** nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 (sono esclusi dalla applicazione della normativa gli immobili merce). La data alla quale eseguire la rivalutazione è il 31 dicembre 2016; la **rivalutazione dovrà essere eseguita per categorie omogenee di beni**.

Aspetti contabili

Contabilmente la rivalutazione dei valori può essere eseguita con **tre diversi metodi**:

- rivalutando sia il **costo storico** che i **fondi** di ammortamento;
- rivalutando **solo** il **costo** storico;
- **riducendo** i **fondi** ammortamento per la quota corrispondente al saldo di rivalutazione.

La **contabilizzazione** sarà diversa a seconda del metodo scelto.

Nel caso in cui l'impresa scelga il **primo metodo** le scritture contabili saranno le seguenti.

Impianti Specifici	a	Diversi Fondo ammortamento Impianti Specifici Riserva di rivalutazione
--------------------	---	---

Riserva di rivalutazione	a	Debiti tributari
--------------------------	---	------------------

Con il **secondo metodo** le rilevazioni contabili sarebbero:

Impianti specifici	a	Riserva di rivalutazione
--------------------	---	--------------------------

Riserva di rivalutazione	a	Debiti tributari
--------------------------	---	------------------

Infine, con il **terzo metodo** si avrebbero le seguenti le scritture:

Fondo ammortamento Impianti a Riserva di rivalutazione
specifici

Riserva di rivalutazione a Debiti tributari

Imposta sostitutiva

Ai fini del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio l'impresa dovrà provvedere al versamento di apposita **imposta sostitutiva** nella misura del **16%** per i **beni ammortizzabili** e del **12%** per i **beni non ammortizzabili**.

Gli effetti fiscali della rivalutazione sono **differiti**, ai fini della deduzione degli ammortamenti, a partire dal **terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (quindi dal 2019 ad esclusione degli immobili per i quali gli effetti fiscali si considerano riconosciuti a partire dal 2018).

Nel caso in cui, prima del quarto anno dalla rivalutazione, i beni siano **alienati**, assegnati ai soci ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa la **plusvalenza o minusvalenza che ne deriva deve essere determinata senza tener conto del maggior valore attribuito con la rivalutazione**.

Il **saldo** attivo di rivalutazione potrà essere **affrancato** con il versamento di una imposta sostitutiva del 10%.



 **DOTTRYNA**
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

